

## **Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 25/03/2010 - rif. AG-05/10**

Parere sulla Normativa del 25/03/2010 - rif. AG-05/10 d.lgs 163/06 Articoli 56 - Codici 56.1

Con riferimento alle procedure negoziate, l'amministrazione è comunque tenuta all'espletamento di un confronto concorrenziale, pur con struttura semplificata, che garantisca una scelta del contraente rispettosa dei principi di trasparenza e di par condicio, secondo lo schema prefigurato nella norma di riferimento: invito dei candidati a presentare offerta mediante lettera contenente chiare indicazioni in ordine alle modalità di valutazione delle offerte ed ai termini di aggiudicazione; individuazione dell'operatore economico che ha offerto le condizioni migliori (secondo i criteri del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa), previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando; aggiudicazione e stipula del contratto.

Parere sulla Normativa del 25/03/2010 - rif. AG-05/10 d.lgs 163/06 Articoli 125, 56 - Codici 125.1, 56.1

Il combinato disposto dell'art. 122, commi 7 e 7 bis con l'art. 57, comma 6 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non consente, in materia di procedure negoziate, di costituire ed utilizzare elenchi o albi di imprese dai quali attingere per i singoli affidamenti. Una simile possibilità, infatti, non solo non è prevista in tali disposizioni, ma in linea generale non è ammessa per i contratti pubblici di lavori, come precisato nell'art. 40, comma 5, del Codice, ai sensi del quale "è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia". L'unica eccezione a tale divieto riguarda, dunque, (oltre a quanto disposto per la procedura ristretta semplificata) gli affidamenti in economia.

Parere sulla Normativa del 25/03/2010 - rif. AG-05/10 d.lgs 163/06 Articoli 56 - Codici 56.1

L'indagine di mercato di cui all'art. 56 co. 6 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 deve essere utilizzata dalla stazione appaltante esclusivamente per l'acquisizione di informazioni sull'assetto del mercato e, dunque, sull'esistenza o meno di operatori economici idonei per lo svolgimento del contratto, ma non assume alcuna valenza in termini di impegno a contrarre da parte dell'amministrazione. Tale fase è, dunque, prodromica all'espletamento della procedura negoziata ex art. 57, comma 6, la quale pur "semplificata" rispetto alle altre procedure contemplate nel Codice, è comunque soggetta ai principi che devono informare tutta l'attività contrattuale della pubblica amministrazione. L'applicazione di tali principi si traduce, dunque, nell'obbligo di motivazione da parte della stazione appaltante, in relazione al ricorso alla procedura negoziata - previsto dalla norma come "facoltà" - in luogo di quelle "ordinarie", quale esplicitazione del principio di trasparenza; motivazione da riportare nella determinazione a contrarre.